

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1308

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2002

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda
di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto
a Roma il 14 gennaio 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	4
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	12
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Islanda, firmato a Roma il 14 gennaio 1999, costituisce uno strumento aggiornato ed efficace di collaborazione culturale scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Islanda.

Esso si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica già in atto tra i due Paesi. In Islanda, in particolare, è presente un crescente interesse per la lingua e la cultura italiana. L'Accordo mira a favorire la collaborazione scientifica, già particolarmente attiva fra i due Paesi, soprattutto nel settore medico.

L'Accordo individua i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari, docenti e ricercatori, la concessione reciproca di borse di studio, lo scambio di artisti, la cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica, la collaborazione nel settore della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali.

L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti ad incrementare la cooperazione culturale scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione di attività che la favoriscano.

L'articolo 2 riguarda la collaborazione nei settori dell'istruzione scolastica e universitaria attraverso l'intensificazione delle intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di progetti di ricerca comuni. Tale articolo mira inoltre a favorire la diffusione delle rispettive culture attraverso la traduzione e la pubblicazione di opere dell'altro Paese e la partecipazione a fiere del libro nell'altro Paese, attraverso le attività di enti ed associazioni dei due Paesi, lo scambio di mostre e di programmi culturali tra i rispettivi enti radio-televisivi. Esso

stabilisce le modalità di protezione e conservazione del patrimonio culturale dei due Paesi attraverso la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche. L'articolo 2 inoltre impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di beni culturali, nonchè per il recupero di opere illecitamente esportate.

L'articolo 3 prevede l'offerta reciproca di borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione culturale e scientifica.

L'articolo 4 mira a promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative. Esso inoltre prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

L'articolo 5 si propone di favorire lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori di comune interesse.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

L'articolo 7 stabilisce che le condizioni finanziarie e tecniche per le attività previste dall'Accordo verranno stabilite sulla base di negoziati fra i due Paesi.

L'articolo 8 indica le modalità di notifica reciproca dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica.

L'articolo 9 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo. Prevede infine le modalità di denuncia dello stesso e, in caso di denuncia, modalità di salvaguardia sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo è stato reputato necessario al fine di offrire un quadro complessivo di riferimento alle aspettative italiane ed islandesi di rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori culturale, scientifico e tecnologico.

Il quadro normativo previsto dall'Accordo non prevede alcun elemento innovativo a confronto di analoghi accordi sottoscritti dall'Italia.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente e appare coerente con l'ordinamento comunitario e con il corpo normativo che regola le competenze regionali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'Accordo intende fornire uno strumento alle amministrazioni, agli enti ed agli istituti competenti per materie culturali, scientifiche e tecnologiche, al fine di metterli in grado di favorire lo sviluppo di rapporti di cooperazione con l'Islanda nei predetti settori.

Soggetti destinatari dell'Accordo sono in particolare ricercatori, studenti, docenti, esperti, tecnici, università, centri ed organismi di ricerca, associazioni scientifiche e tecnologiche, operatori museali, sportivi, restauratori, artisti, organismi radio televisivi.

L'attuazione dell'Accordo rientra nella competenza della Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'Accordo prevede attività che rientrano nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale della promozione e la cooperazione culturale, e pertanto non richiede l'istituzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con l'Islanda in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2, comma 1:

Al fine di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica viene previsto lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 3 docenti e 2 esperti islandesi per un periodo di 4 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (Euro 93 al giorno x 4 giorni x 5 persone)	€	1.860
---	---	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Islanda tre funzionari e due esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificate:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik (Euro 1.860 x 5 persone)	€	9.300
--	---	-------

L'onere di Euro 9.300 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (Articolo 2, comma 1)	€	11.160
------------------------------------	---	--------

Articolo 2, comma 2:

Allo scopo di migliorare la collaborazione nel settore della cultura, si prevede di attuare lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la stipula di convenzioni interuniversitarie. La relativa spesa viene così suddivisa:

n. 2 docenti o ricercatori per un periodo di 14 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (Euro 93 al giorno x 14 giorni x 2 persone)	€	2.604
--	---	-------

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik (euro 1.860 x 2 persone)	€	3.720
Convenzioni interuniversitarie	»	15.494

Gli oneri di Euro 3.720 e di Euro 15.494 sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (Articolo 2, comma 2)	€	21.818
------------------------------------	---	--------

Articolo 2, commi 2 e 3:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Islanda, si prevedono le seguenti iniziative, le cui spese sono così quantificate:

assunzione di 2 lettori di italiano nelle Università per 1 anno (Euro 10.329 x 2 persone)	€	20.658
assunzione di 1 docente di italiano nelle scuole per 1 anno (euro 10.329 x 1 persone)	»	10.329
contributo per l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere di letteratura, arte, scienze tecniche ed educazione degli autori italiani	»	10.329
Totale onere (Articolo 2, commi 2 e 3)	€	41.316

Articolo 2, comma 6:

Allo scopo di promuovere la collaborazione tra gli Archivi, le Biblioteche, i Musei dei due Paesi e per favorire gli interventi nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, si prevedono appositi scambi di esperti. La relativa spesa viene così quantificata:

Archivi:

n. 2 archivisti islandesi per un periodo di 15 giorni:

spese per vitto e alloggio (Euro 93 al giorno, x 15 giorni x 2 persone)	€	2.790
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik (Euro 1.860 x 2 persone)	»	3.720

Biblioteche:

n. 1 bibliotecario islandese per un periodo di 7 giorni:

spese di vitto e alloggio (Euro 93 al giorno x 7 giorni x 1 persona)	€	651
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik (Euro 1.860 x 2 persone)	»	3.720

Musei:

n. 2 museografi islandesi per un periodo di 7 giorni:

spese per vitto e alloggio (Euro 93 al giorno x 7 giorni x 2 persone)	»	1.302
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik (Euro 1.860 x 2 persone)	»	3.720

n. 2 esperti o tecnici italiani nel settore del restauro:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik (Euro 1.860 x 2 persone) =	»	3.720
---	---	-------

Totale onere (Articolo 2, comma 6)	€	19.623
------------------------------------	---	--------

Il suddetto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 3:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti islandesi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno due borse di studio per un periodo di 8 mesi cadauna; la relativa spesa è così quantificata:

Borsellino mensile:

(Euro 775 x 2 persone x 8 mesi) =	€	12.400
-----------------------------------	---	--------

Spese assicurative:

(Euro 26 x 2 persone x 8 mesi) =	»	416
----------------------------------	---	-----

Totale onere (Articolo 3)	€	12.816
---------------------------	---	--------

Articolo 4:

Allo scopo di favorire la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro e del cinema mediante lo scambio di artisti e la partecipazione a *festival* ed altri eventi, si prevede l'apporto di un contributo di Euro 12.911.

Totale onere (Articolo 4)	€	12.911
		<u><u> </u></u>

Articolo 5:

Allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, di docenti e ricercatori, nonché un contributo per sostenere lo svolgimento di seminari, convegni, o corsi di aggiornamento. La relativa spesa viene così suddivisa:

n. 6 docenti o ricercatori per un periodo di 14 giorni:

spese per vitto e alloggio

(Euro 93 al giorno x 14 giorni x 6 persone)	€	7.812
---	---	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Islanda 6 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Reykjavik

(Euro 1.860 x 6 persone)	€	11.160
--------------------------	---	--------

contributo per seminari, convegni, *stage* di aggiornamento

»		15.494
---	--	--------

Totale onere (Articolo 5)	€	34.466
		<u><u> </u></u>

Articolo 6:

Allo scopo di incoraggiare lo scambio di esperienze nel settore dello sport e delle attività giovanili, si prevedono i seguenti oneri:

ospitalità per Commissioni miste	€	4.132
----------------------------------	---	-------

realizzazione di progetti, enti ed associazioni	»	12.911
---	---	--------

partecipazione di operatori socio-culturali ad iniziative multilaterali

»		2.066
---	--	-------

Totale onere (Articolo 6)	€	19.109
		<u><u> </u></u>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2002, da iscrivere: per Euro 28.514 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per Euro 19.623 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e per il rimanente ammontare nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	<i>Anno 2002</i>
Articolo 2, comma 1	€ 11.160
Articolo 2, comma 2	» 21.818
Articolo 2, commi 2 e 3	» 41.316
Articolo 2, comma 6	» 19.623
Articolo 3	» 12.816
Articolo 4	» 12.911
Articolo 5	» 34.466
Articolo 6	» 19.109
	<hr/>
Totale	€ 173.219
	<hr/>
In cifra tonda	€ 173.000
	<hr/> <hr/>

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, al contributo per le mostre, la realizzazione di eventi culturali e di iniziative di collaborazione scientifica e per lo sviluppo della lingua italiana in Islanda, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 173.000 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ISLANDA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda (qui di seguito denominati "le Parti contraenti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso relazioni culturali più avanzate, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Esse promuoveranno altresì - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attività di istituzioni, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo ciascuna Parte contraente potrà inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi.

Le Parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri.

Le Parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.

Articolo 3

Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie e conservatori nel settore delle discipline umanistiche, delle arti e delle scienze.

Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.

Articolo 5

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

Articolo 6

Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

Articolo 7

Le condizioni di carattere tecnico e finanziario per le attività previste dal presente Accordo verranno definite in ogni caso sulle base di negoziati fra le Parti contraenti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 9


Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 14.1.1999, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, islandese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Islandese



**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ICELAND
ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Iceland (hereinafter referred to as "the contracting Parties") desirous to strengthen the friendly relations between the two countries, and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced cultural relations, have agreed as follows:

Article 1

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities aimed at strengthening cultural, scientific and technological cooperation between the two countries.

Article 2

The contracting Parties shall promote cooperation in the field of education, inter alia through a possible exchange of experts. The contracting Parties shall foster cooperation among their respective academic institutions through the exchange of professors and researchers, and through common scientific research projects on subjects of mutual interest.

Subject to mutual agreement and within their financial means, both contracting Parties shall promote the activities of institutions and associations with a view to strengthening their cultural relations and encouraging the teaching of the language and culture of the other country.

In this respect, each contracting Party may send to the territory of the other contracting Party exhibitions illustrating the artistic and cultural heritage of its own country. The contracting Parties shall promote exchange of cultural programs between their respective national radio and television corporations.

The contracting Parties shall also promote cooperation between archives, museums and libraries, through an exchange of information, documentation and experts in the protection, conservation and restoration of cultural assets and in the publishing fields by encouraging, in particular, translations, book exhibitions, and the publication of essays and novels of the other country.

The contracting Parties shall facilitate and promote cooperation in order to prevent any illicit import, export and transfer of cultural assets and they shall agree upon the relevant appropriate measures.

Article 3

The contracting Parties shall offer, on a reciprocal basis, scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-graduate level, or at similar institutions such as academies and conservatories in the fields of humanities, science and fine arts.

Article 4

The contracting Parties shall promote cooperation in the fields of music, dance, visual arts, theatre and cinematography through the exchange of artists and the participation in festivals or other significant events.

Article 5

The contracting Parties shall promote the development of the scientific and technological cooperation between their two countries' scientific institutions and organizations, both public and private, in sectors of common interest.

Article 6

The contracting Parties shall encourage the exchange of information and experience in the fields of sport and youth activities.

Article 7

The practical arrangements and financial conditions related to the activities carried out under this Agreement shall be decided in each case on the basis of negotiations between the contracting Parties.

Article 8

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification by which the contracting Parties have communicated officially to each other the fulfilment of their respective internal procedures for the entry into force of this Agreement.

Article 9


The period of validity of this Agreement is unlimited.

Each contracting Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other contracting Party has been notified. It shall not affect the carrying out of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both contracting Parties agree otherwise.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 24.1.1999 In two originals each one in the Italian, Icelandic and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the
Italian Republic



For the Government of the
Republic of Iceland

